

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 685/15/CONS

MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD DEI DECODIFICATORI E LE NORME PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI AD ACCESSO CONDIZIONATO DI CUI ALLA DELIBERA N. 216/00/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ("direttiva quadro"), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive";

VISTA la legge 26 aprile 2012 n. 44, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento";

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato" ed, in particolare, l'Allegato A alla suddetta delibera, recante "Specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, recante "Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze";

VISTA la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, recante "Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre";

VISTA la delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011, recante "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 726/13/CONS del 19 dicembre 2013, recante "Consultazione pubblica concernente la proposta di aggiornamento dell'allegato A della delibera n. 216/00/CONS, recante "determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato" e successive modificazioni";

VISTA, altresì, la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante "Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120";

VISTO in particolare l'art. 3 quinquies, comma 3, della legge 26 aprile 2012 n. 44, secondo cui "L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo

dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)";

VISTO in particolare l'art. 3 quinquies, comma 5 della legge 26 aprile 2012 n. 44, secondo cui "Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1º gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)";

CONSIDERATA l'evoluzione tecnica del settore, che richiede una normativa di indirizzo senza, nel contempo, limitare lo sviluppo tecnologico;

CONSIDERATO, inoltre, che:

I. Quadro di riferimento normativo e regolamentare.

- 1. Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, e, in particolare l'art. 3 *quinquies*, dettano alcune disposizioni relativamente all'uso efficiente e alla valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive.
- 2. Specificatamente, l'art. 3 quinquies, comma 3 della legge 26 aprile 2012 n. 44 prevede che "L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o

successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)."

- 3. Il successivo comma 5 del citato art. 3 quinquies stabilisce poi che "Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)."
- 4. Le disposizioni della delibera n. 216/00/CONS si applicano ai servizi televisivi numerici trasmessi con sistemi di accesso condizionato ai telespettatori del mercato italiano dagli operatori stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi. In particolare, l'allegato A della suddetta delibera contiene le specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica. Tali specifiche si applicano sia a sintonizzatori-decodificatori del tipo set-top-box sia a quelli integrati in apparecchi televisivi (IDTV).
- 5. La delibera n. 216/00/CONS prevede inoltre che il quadro normativo e regolamentare dovrà essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione
- 6. La delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009 ha integrato la delibera n. 216/00/CONS, a seguito dell'adozione del nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze. La suddetta delibera tiene conto della nuova canalizzazione europea della banda VHF-III, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12) nella banda in questione, e dispone poi che le funzioni di sintonizzazione automatica dei sintonizzatori/ decodificatori della televisione digitale terrestre devono obbligatoriamente associare al profilo "Italia" la sola canalizzazione europea della ricezione automatica dei segnali televisivi trasmessi in accordo al nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

- 7. La delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010 ha apportato ulteriori integrazioni alla delibera n. 216/00/CONS, in conseguenza dell'introduzione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 366/10/ CONS. In particolare, l'obiettivo principale della suddetta delibera si è diretto verso l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei decoder con quanto stabilito dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, approvato con la delibera n. 366/10/CONS. Tale aggiornamento ha previsto, in particolare, una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici dei programmi televisivi che riguarda anche i canali locali al fine di semplificarne la ricerca da parte degli utenti e evitare discriminazioni tra canali nazionali e locali. Pertanto, le modifiche introdotte con il presente provvedimento risultano funzionali ad armonizzare le specifiche tecniche dei decoder con quanto stabilito dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, approvato con la delibera n. 366/10/CONS. Si evidenzia tuttavia che l'obbligatorietà della previsione di visualizzazione di cui ai punti 2.g, 2.h e 2.i dell'allegato alla delibera n. 216/00/CONS, come previsto dall'art. 1 della delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, non può non prescindere dalla definizione del formato di tale visualizzazione da parte dell'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici competenti. Si rileva che tale attività non è ancora stata completata e, pertanto, tali disposizioni saranno efficaci solo al completamento delle attività di definizione del formato di visualizzazione da parte dell'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici competenti.
- 8. Le delibere n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 e n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013 definiscono gli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
- 9. In data 9 maggio 2013 è stato avviato, tramite comunicazione pubblicata sul sito web dell'Autorità, un procedimento preistruttorio finalizzato all'acquisizione di informazioni e documentazione per l'aggiornamento, alla luce dello standard DVB-T2, dell'Allegato A alla delibera n. 216/00/CONS, avviato con comunicazione.

II. Standard, tecnologie e mercati.

10. A partire dalla metà degli anni 2000 si è manifestato un forte interesse verso lo sviluppo di nuovi standard di diffusione per la televisione digitale in grado di assicurare prestazioni superiori rispetto ai sistemi in uso ed ormai consolidati da anni e sviluppati negli anni '90 dal consorzio DVB, come il DVB-T per quella terrestre, oggi

identificati come sistemi DVB di prima generazione (DVB-T) in analogia alla terminologia utilizzata comunemente per i sistemi radiomobili.

- 11. Il compito di definire le "tecnologie di seconda generazione" è stato ancora una volta affidato al DVB (Digital Video Broadcast), che ha definito gli standard DVB-S2 e DVB-T2, rispettivamente per la diffusione satellitare e terrestre, verso terminali fissi. Nel 2008 il comitato DVB-T ha presentato le specifiche all'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) che ha fornito l'approvazione definitiva dello standard DVB-T2 il 7 settembre 2009 (ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09).
- 12. Dal punto di vista strettamente tecnico lo standard DVB-T2 rappresenta un'evoluzione tecnologica dello standard DVB-T e prevede così alcuni miglioramenti rispetto al precedente standard DVB-T:
 - Possibilità di utilizzo di codici correttori di errori LPDC (Low Density Parity Check) seguito da codici BCH (lo standard DVB-T prevedeva l'utilizzo di codici Reed-Solomon seguiti da codici convoluzionali);
 - Possibilità di estendere alcuni parametri tecnici dello schema di modulazione OFDM (e.g. utilizzo di livelli addizionali nello schema di modulazione come il 256-QAM, estensione del numero delle portanti come il 16K e il 32K, etc.);
 - Possibilità di adottare alcune innovazioni come time-frequency slicing, MISO, etc.
- 13. Tali requisiti forniscono maggiore efficienza alle prestazioni della piattaforma digitale terrestre rispetto ai sistemi di prima generazione, come:
 - Aumento dell'efficienza spettrale; ovvero più bit/s/Hz. In altri termini, a parità di banda, più canali TV oppure canali TV a qualità più alta (a parità di tutti i parametri trasmissivi l'incremento in termini di bit rate è pari a circa il 35/40%);
 - Prestazioni superiori per SFN;
 - Aumento dell'efficienza energetica; ovvero maggior copertura del territorio a parità di siti trasmittenti e della loro potenza; oppure diminuzione della potenza dei siti a parità di copertura del territorio;
 - Maggiore robustezza, rispetto al DVB-T, nei confronti di interferenze provenienti da altri trasmettitori;
 - Possibilità di gestire configurazioni SFN con differenziazione geografica per consentire l'inserzione di servizi a diffusione locale.
- 14. Successivamente all'approvazione dello standard internazionale, si segnala che un "profilo italiano" dello standard DVB-T2 (ETSI EN 302 755) è stato specificato e pubblicato dopo essere stato preventivamente condiviso con i costruttori, all'interno dell'HD-Book DTT 2.0 sin dal Dicembre 2010, con l'obiettivo di mettere l'industria nelle condizioni di far arrivare quanto prima sul mercato ricevitori conformi ai requisiti degli operatori italiani.

- 15. A livello europeo, il Regno Unito è stato il primo Paese europeo a lanciare le trasmissioni utilizzando lo standard DVB-T2. Le prime trasmissioni T2 in Inghilterra risalgono all'inizio del 2010. Da allora vari altri paesi in Europa (compresa l'Italia con l'operatore Centro Europa 7) e nel mondo hanno scelto di adottare questo standard, soprattutto in situazioni di *green field* in cui non erano ancora ancora state avviate trasmissioni DVB-T, e sono ora numerosi i chip per la ricezione e demodulazione di segnali T2.
- 16. A differenza dell'Inghilterra, dove il regolatore ha imposto che le trasmissioni HD su frequenze terrestri potessero essere solo in T2, in altri paesi, fra cui Italia e Francia, gli operatori hanno colto l'opportunità di un vasto parco iDTV installato con tuner DVB-T e decoder H.264/AVC (MPEG-4) per lanciare canali HD senza aspettare il lancio dello standard T2.
- 17. Lo standard MPEG-4 pubblicato nel 1998, è il nome dato a un insieme di standard per la codifica dell'audio e del video digitale sviluppati dall'ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG). La versione MPEG-4 Part 10, denominata MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), comunemente abbreviato in MPEG-4 AVC o ITU H.264 è lo standard principalmente utilizzato per applicazioni come la televisione digitale (in particolare per la trasmissione di contenuti HD) e permette un rapporto maggiore di compressione maggiore rispetto allo standard di compressione MPEG-2 (di un fattore pari a circa 1,5). Tale standard è lo standard normalmente utilizzato attualmente per la trasmissione di contenuti su reti DTT nazionali HD sia nel caso di trasmissioni DVB-T sia DVB-T2.
- 18. E' altresì opportuno menzionare la nuova (specifiche definite ad inizio 2013) tecnica di compressione video HEVC o ITU H.265, successore della MPEG-4 AVC, che, se utilizzata congiuntamente al DVB-T2, permette di incrementare il numero di programmi presenti in un Mux DTT e che quindi appare particolarmente adatta per la diffusione di programmi televisivi con formato HD e/o UHDTV (Ultra High Definition).
- 19. HEVC o H.265 (High Efficiency Video Coding) è uno standard di compressione video approvato il 25 gennaio 2013, erede dell'H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding, codifica video avanzata), sviluppato dal Moving Picture Experts Group (MPEG) e dal Video Coding Expert Group (VCEG) dell'ITU-T sotto il nome di ISO/IEC 23008-2 MPEG-H Part 2 e ITU-T H.HEVC. HEVC migliora la qualità video, in particolare dovrebbe migliorare di circa il 60/70% il rapporto della compressione dei dati rispetto ad H.264 e supporta l'ultra definizione a 4k e risoluzioni maggiori fino a 8192×4320. I primi apparati hardware (implementazioni software sono già presenti sul mercato) stanno per essere lanciati sul mercato e si prevede un forte sviluppo di tali sistemi su apparati di ricezione di televisione digitale a partire dalla fine del 2014.

20. Si evidenzia, infine, che l'obbligatorietà della previsione di visualizzazione di cui ai punti 2.g, 2.h e 2.i dell'Allegato A alla delibera n. 216/00/CONS, come previsto dall'art. 1 della delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, non può non prescindere dalla definizione del formato di tale visualizzazione da parte dell'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici competenti. Si rileva che tale attività non è ancora stata completata e, pertanto, tali disposizioni saranno efficaci solo al completamento delle attività di definizione del formato di visualizzazione da parte dell'Autorità e dal Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi degli organi tecnici competenti;

VISTI i contributi formulati nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 726/13/CONS dalle seguenti Società: Anitec¹ (prot. Agcom n. 6335 del 7 febbraio 2014); HD Forum Italia (prot. Agcom n. 6217 del 7 febbraio 2014, e relativa integrazione prot. Agcom n. 7254 del 13 febbraio 2014); Comitato Elettrotecnico Italiano-CEI (prot. Agcom n. 5590 del 4 febbraio 2014); Sony S.p.A. (prot. n. 5306 del 3 febbraio 2014, e relativa integrazione prot. n. 8583 del 21 febbraio 2014); RAI-Radio Televisione Italiana (prot. Agcom n. 6196 del 7 febbraio 2014); Telecom Italia Media S.p.A. (prot. Agcom n. 6110 del 6 febbraio 2014); Confindustria Radio TV (prot. Agcom n. 6180 del 7 febbraio 2014). Tali contributi hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni riportate all'Allegato 2 alla presente delibera;

RITENUTA pertanto la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'Allegato A alla citata delibera n. 216/00/CONS, recante "Specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica";

VISTO lo schema di delibera recante "Modifiche alla determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato di cui alla delibera n. 216/00/CONS" approvato dal Consiglio in data 9 aprile 2014;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lett. a), n. 4 della legge n. 249/97, il suddetto schema di provvedimento (nota prot. Agcom n. 18340 del 18 aprile 2014) è stato inviato al Ministero dello sviluppo economico ("MISE"), per la formulazione del previsto parere;

VISTO il citato parere da parte del MISE del 11 giugno 2014, dal quale è emersa una posizione sostanzialmente favorevole alle modifiche introdotte nel nuovo Allegato A alla suddetta delibera. Tuttavia, il MISE ha avanzato le seguenti osservazioni:

"Nei riguardi di quanto indicato nei punti 1.1.c e 1.2.c del nuovo Allegato A, questo Istituto suggerisce, nello spirito di non ostacolare la libera circolazione dei

¹ Anitec: Associazione Nazionale Industrie informatica, telecomunicazioni ed Elettronica di consumo - Confindustria

prodotti nel mercato comunitario ed in considerazione del fatto che in Italia i canali UHF dal 61 al 69 non sono più destinati al servizio di radiodiffusione televisiva, di limitare l'obbligatorietà del requisito di sintonia fino al canale 60 e, nel contempo, di non impedire la possibilità di sintonizzare fino al canale 69.

Lo stesso ricevitore DTT potrebbe prevedere la commutazione tra i due limiti suindicati (canale 60 o canale 69) operando eventualmente l'inserzione, a comando, di un filtro LTE interno con le caratteristiche tecniche indicate nella guida CEI 100-7 (cfr art. 6 del DM 22 gennaio 2013, "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione" – GURI 30 gennaio 2013, n.25).

Delle scelte tecnologiche operate dal costruttore deve essere data evidenza all'utenza, in linea con gli intendimenti del codice al consumo, tramite chiare comunicazioni.

Il ricevitore DTT deve essere accompagnato da un manuale d'uso almeno con la sezione in lingua italiana, nonché deve prevedere la presenza di menù e sottomenù in modalità OSD (On Screen Display) selezionabili in lingua italiana o rappresentati da simboli internazionali di facile interpretazione per l'utilizzatore. Le stesse prescrizioni devono essere previste per il televideo (punto 3 del nuovo Allegato A)".

Infine per la risintonizzazione delle emittenti che cambiano frequenza, proponiamo questa modifica: Il punto 2.a (Navigatore: funzioni di sintonizzazione automatica software di sistema) del nuovo Allegato A deve essere integrato in modo da prevedere la sintonia automatica in standby da default e la possibilità di disattivare questa funzione da parte dell'utente".

CONSIDERATO che le norme tecniche nazionali ed internazionali (serie CEI EN 60728) che riguardano gli impianti d'antenna, individuali e centralizzati, per la distribuzione dei segnali della televisione digitale terrestre con codifica DVB-T all'apparato ricevente (sintonizzatore *set-top box* o ricevitore iDTV) prevedono che gli impianti siano in grado di distribuire i segnali televisivi fino alla frequenza del canale 69 UHF, anche se la banda di frequenza degli 800 MHz, è stata recentemente assegnata ai servizi di telefonia mobile LTE. Di conseguenza, per preservare lo stato dell'arte tecnologico definito dalle predette norme tecniche in materia, e per evitare quindi eventuali disagi e malfunzionamenti per il consumatore finale, si ritiene opportuno non accogliere la suddetta osservazione del MISE relativamente alla sintonizzazione;

CONSIDERATO positivamente il parere del MISE relativamente all'inclusione di una disposizione relativa alla possibilità di inserimento di un filtro LTE all'interno del ricevitore DTT con le caratteristiche tecniche indicate nella guida CEI 100-7. Pertanto, si ritiene che apparati riceventi che siano dotati di filtro LTE risultino compatibili con lo standard, fermo restando che l'apparato stesso rispetti tutti i requisiti di cui all'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO positivamente il parere del MISE relativamente all'obbligo per il costruttore di fornire chiare comunicazioni all'utenza prevedendo che il ricevitore DTT debba essere accompagnato da un manuale d'uso almeno con la sezione in lingua italiana, nonché con la presenza di menù e sottomenù in modalità OSD (On Screen Display) selezionabili in lingua italiana o rappresentati da simboli internazionali di facile interpretazione per l'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'osservazione del MISE sulla funzionalità di sintonia automatica in *standby* da *default* per i decoder DTT e la possibilità di disattivare questa funzione da parte dell'utente potrebbe produrre ostacoli alla libera circolazione dei prodotti nel mercato comunitario;

RITENUTA pertanto sulla base del suddetto parere del MISE la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'Allegato A alla citata delibera n. 216/00/CONS, recante "Specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica";

CONSIDERATO che la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e, che in ottemperanza a tale disposizione, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea, tramite l'Unità Centrale di notifica incardinata nel Ministero dello Sviluppo economico, lo schema del provvedimento comprensivo dell'allegato tecnico (nota prot. Agcom n. 45732 del 3 settembre 2014);

VISTI gli esiti positivi della procedura di notifica riportati nella nota della Commissione europea (nota prot. n. 78461 del 23 novembre 2015);

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

- 1. L'Allegato A alla delibera n. 216/00/CONS è interamente sostituito dall'Allegato 1 alla presente deliberazione.
- 2. L'articolo 8, comma 1, della delibera 216/00/CONS è così modificato: "Le specifiche tecniche minime, previste all'Allegato 1 alla delibera 685/15/CONS, si applicano ai decodificatori e alle apparecchiature dedicate alla ricezione di programmi televisivi digitali terrestri".

La presente delibera, comprensiva degli Allegati 1 e 2 è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 16 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il SEGRETARIO GENERALE ad interim

Antonio Perrucci